



LINEE GUIDA COLAP

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ALL'ELENCO WEB DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013

Sommario

PREMESSA.....	2
IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
IL RUOLO DEL COLAP	3
PERCHE' ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE NELL'ELENCO WEB DEL MIMIT	4
CHI PUÒ ISCRIVERSI	4
Requisiti per l'iscrizione.....	4
Requisiti del sito web.....	6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	7
AGGIORNAMENTO ELEMENTI INFORMATIVI E VIGILANZA.....	7
STATUTO TIPO.....	9

VERSIONE DOCUMENTO	DATA	Note
Prima redazione	17/01/2024	Linea Guida operativa e Statuto Tipo
Revisione	17/07/2025	Aggiornamento Schede dati e indirizzi recapito, link

PREMESSA

La legge 4/2013 ha creato il secondo pilastro professionale nel sistema economico nazionale, disegnando un nuovo sistema duale delle professioni: da una parte le professioni "regolamentate" dall'altra le "non regolamentate". La norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall' articolo 2 e dagli articoli 4 e 5.

L'elenco è diviso in tre Sezioni:

SEZIONE I: Associazioni che non rilasciano l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi. Cioè hanno scelto di non far utilizzare il marchio/riferimento associativo ai propri associati.

SEZIONE II: Associazioni che rilasciano l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi. Hanno deciso di far utilizzare il marchio/riferimento associativo ai propri associati. È

importante comprendere l'importanza del marchio che impone all'organizzazione una serie di valutazioni organizzative, di processo, di regolamentazione interna.

SEZIONE III: Forme aggregative di Associazioni Professionali. Elenco in cui è presente il Colap che è stata la prima organizzazione iscritta nell'elenco. Il ruolo che svolge è quello di rappresentare gruppi di associazioni, in particolare il Colap si distingue per la rappresentanza multidisciplinare.

IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE

La stessa legge 4/2013 attribuisce alle associazioni un ruolo nuovo e molto importante, ovvero quello della rappresentanza che ha, inevitabilmente, implicato una revisione della loro funzione sia nei confronti dell'associato che del segmento professionale rappresentato: rappresentanza e tutela del professionista e allo stesso tempo tutela del cliente e del mercato in cui si opera.

Con La legge 4/2013 l'associazione non è solo garanzia della formazione, dell'aggiornamento e della professionalità dei propri associati, ma diventa ente di rappresentanza di un centro di interessi.

L'associazione comincia a guardare fuori da sé stessa e comincia ad interloquire con i decisori politici ed istituzionali. Attività che ogni Associazione Professionale deve valutare su svariati piani: sostenibilità dell'azione, efficacia, programma politico, obiettivi. È attraverso il coinvolgimento e l'interazione con i propri membri che le associazioni possono conoscere le esigenze e le problematiche del comparto professionale e agire di conseguenza per rappresentarle al meglio

IL RUOLO DEL COLAP

Il Colap è una forma aggregativa costituita nel 2000 con l'obiettivo di implementare e sostenere il sistema duale delle professioni in Italia, rappresentato dagli Ordini professionali - in qualità di enti pubblici di controllo sulle attività connesse ad interessi costituzionalmente garantiti - e dalle associazioni professionali, soggetti in grado di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, anche alla luce della legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi o collegi). Assume di fatto in seguito alla legge, il ruolo di rappresentante delle professioni associative e in tale veste si propone come interlocutore politico e istituzionale. La rappresentanza e l'attività istituzionale si realizza attraverso la promozione del sistema delle professioni associative all'interno dell'apparato giuridico, economico e sociale del nostro paese; mediante lo studio, approfondimento e preparazione di proposte di legge o emendative da portare all'attenzione delle forze politiche di interesse per i professionisti associativi (dal welfare alla previdenza, dalla formazione all'accesso al credito, etc.) a livello Europeo, Nazionale e Locale.

Il Colap è un ente di rappresentanza di interessi trasversali alle professioni rappresentate dalle associazioni aderenti, essendo la rappresentanza verticale demandata alla singola associazione professionale.

Il suo ruolo è esclusivamente politico, non operativo o di servizio, e mai va confuso con la gestione di attività se non quelle strettamente inerenti l'azione politico istituzionale.

PERCHE' ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE NELL'ELENCO WEB DEL MIMIT

La legge all'art.2 riconosce alle associazioni, nate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti ed agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le associazioni in possesso dei requisiti di legge possono richiedere l'iscrizione nell'elenco del Mimit. Tale Iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e di garanzia per l'utenza rispetto alla verifica da parte di un ente pubblico del possesso da parte dell'associazione di tutti i requisiti previsti dalla norma. L'inserimento nell'elenco assegna all'associazione un bollino di qualità rendendola garante della qualità del professionista iscritto e della virtuosità dell'associazione stessa.

L'associazione che intraprende il percorso per l'iscrizione si sottopone ad una verifica rigorosa da parte del Mimit rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti e, una volta iscritta, anche alla vigilanza da parte del Ministero circa la permanenza dei requisiti medesimi.

Solo le associazioni iscritte nell'elenco, e quindi preventivamente verificate dal Mimit, possono rilasciare ai propri associati l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013.

CHI PUÒ ISCRIVERSI

Possono richiedere l'iscrizione unicamente le associazioni professionali ovvero gli enti che hanno nel loro scopo la rappresentanza di una professione di cui ne siano declinate in modo chiaro le caratteristiche.

Ricordiamo che la professione rappresentata deve essere volta alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile², delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Non possono iscriversi le associazioni culturali o di promozione sociale o enti del terzo settore.

Requisiti per l'iscrizione

- 1. Essere costituita come associazione professionale**
- 2. Statuto e clausole associative (nel regolamento o nel codice deontologico) con le seguenti caratteristiche:**
 - I. Esatta identificazione dell'attività professionale rappresentata



- II. Assenza di scopo di lucro (*eliminare qualsiasi previsione di attività commerciale legata all'associazione che possa inficiare o creare il dubbio sull'assenza di scopo di lucro o qualsiasi previsione di distribuzione di utili*)
- III. Indicare con chiarezza la struttura organizzativa e organi che presiedono alle funzioni dell'associazione
- IV. Previsioni che garantiscano la dialettica democratica e il ricambio degli organi dell'associazione, con l'espressa previsione di un limite alla reiterazione delle cariche (*La durata degli organi elettivi deve essere in grado di non impedire, di fatto, un ricambio al vertice dell'associazione*). Il Mimit ritiene congruo un mandato di 3 anni non rinnovabile oltre due volte.
- V. Requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo (*quindi previsione di un organo che si occupi della formazione e di verificare l'assolvimento dell'obbligo*)
- VI. Previsione di un codice deontologico e di un procedimento disciplinare che preveda sanzioni graduate secondo la violazione (*quindi previsione dell'organo che si occupa del procedimento e dell'erogazione della sanzione es. collegio probiviri*)
- VII. Previsione di forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore
- VIII. Previsione di almeno tre sedi o referenti regionali

1.Nota: *Poiché le modifiche dello Statuto richiedono la convocazione dell'assemblea straordinaria, si suggerisce di strutturare lo Statuto in maniera semplice e lineare, rinviando le specifiche ad un regolamento, la cui approvazione andrà ricompresa tra le facoltà del consiglio direttivo. Questa modalità consente di adeguare le previsioni al cambiamento e alle variazioni della vita associativa senza dover convocare una assemblea straordinaria e rende molto più agevole la gestione dell'associazione. Alleghiamo una bozza tipo di Statuto*

2.Nota: *Nei documenti associativi occorre fare attenzione all'uso di termini che possono creare confusione all'utenza e puntualmente censurati dal Mimit, come ad esempio:*

- *Le associazioni **non possono** rilasciare diplomi o certificazioni, quindi eliminare qualsiasi riferimento a questa possibilità*
- *Quando si parla di attestazione ai sensi della legge 4/2013 va definita esattamente come attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, e non attestato di competenza o attestato di qualità o certificazione di competenza ecc.*
- *l'uso di termini come abilitazione o radiazione vengono considerati propri delle professioni ordinistiche quindi non accettati per il rischio di generare confusione*
- *l'uso di termini come accreditamento o registro o, tantomeno, albo non vengono considerati accettabili*



- *per le professioni che hanno una vicinanza con quelle sanitarie fare particolare attenzione all'uso di termini come curare, prescrivere, diagnosticare, paziente ecc. che possono rimandare ad una attività sanitaria*

Requisiti del sito web

1. L'articolo 4 della legge richiama le Associazioni professionali all'obbligo di pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.
2. le Associazioni non possano ricorrere, sul proprio sito, all'utilizzo di un linguaggio o di termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, determinando un potenziale elemento di confusione per il cittadino consumatore (es. registro o albo) né di affermare che l'iscrizione alla Associazione comporti il riconoscimento della professione o che l'associazione rappresenti la professione in assoluto.
3. Indicare una **sezione con i documenti associativi** dove inserire:
 - I. atto costitutivo e statuto, scannerizzati dall'originale in cui siano visibili le registrazioni.
 - II. Regolamento (se c'è) e codice deontologico (*quest'ultimo è obbligatorio con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari*)
4. Indicare una **sezione con la struttura associativa:**
 - I. composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - II. struttura organizzativa dell'associazione (inserire organigramma);
 - III. le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi postali, mail e recapito telefonico. In alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l'indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome, mail e recapito telefonico di un referente persona fisica affiliato all'associazione;
5. indicare una **sezione elenco associati:**
 - I. Inserire sempre l'acronimo dell'associazione accanto all'elenco
 - II. Inserire una pagina come associarsi con indicazione dei requisiti previsti nello statuto o nel regolamento
 - III. Inserire l'elenco di tutti gli associati che sia accessibile a tutti senza una preventiva registrazione e aggiornato annualmente
6. Indicare una **sezione "sportello del cittadino":**
 - I. Si suggerisce di inserire la seguente dicitura *"Garanzie attivate a tutela degli utenti Art. 2 comma 4 Legge 4/2013" L'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Lo sportello è attivo il ----- e*



----- dalle ore--- alle ore ----- al numero oppure alla
seguinte mail -----

Nota: questi sono gli elementi informativi che verifica il Mimit, ovviamente le pagine possono essere arricchite (pagine sulla formazione ad esempio) ma occorre sempre fare attenzione all'uso di termini o informazioni che possano generare confusione nell'utenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Una volta che l'associazione ha predisposto tutti i documenti e il sito web in linea con la legge e le direttive del MIMIT (potete approfondire al seguente link

<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>)

deve procedere alla compilazione della seguente modulistica:

a) Dichiarazione

[DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO SEZIONE II rev 2.pdf](#)

b) Scheda dati

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Scheda_dati_SEZIONE_II.pdf

Ai due moduli va allegato:

a) Documento d'identità del legale rappresentante dell'Associazione in corso di validità

d) Copia del modello di attestazione ai sensi degli articoli 4, comma 1, 7 e 8 della legge.

Il Mimit ha pubblicato un format di attestato che suggerisce di utilizzare per dare uniformità sul mercato. Pertanto dovete indicare sul format il logo della vostra associazione e comunicare nella domanda di presentazione che allegate il format che intendete adottare per il rilascio dell'attestazione.

Questo il link dove trovate il format

<https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Mod. Fac - Simile attestato legge 4-2013k.pdf>

Tutta la modulistica e la documentazione sopra indicata va inviata a:

PEC (Posta elettronica certificata) all'indirizzo: dgcm.div05@pec.mimit.gov.it

AGGIORNAMENTO ELEMENTI INFORMATIVI E VIGILANZA

L'associazione iscritta nell'elenco è sottoposta a vigilanza da parte del Mimit circa la corrispondenza e le veridicità delle informazioni pubblicate sul sito web.

Pertanto, nel momento in cui cambiano ad esempio i titolari delle cariche è necessario inviare una nota di aggiornamento al Mimit mediante la compilazione di una scheda dati aggiornata pubblicata nell'elenco web del Ministero.

1. **Compilare la scheda dati** scaricabile dal sito MIMIT:



<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>

2. **Inviare la scheda compilata**, insieme a copia del documento d'identità del nuovo legale rappresentante (se variato), al nuovo indirizzo PEC: dgcm.div05@pec.mimit.gov.it

(NB: il precedente indirizzo PEC indicato nella direttiva MIMIT non è più attivo)

3. **Nel testo della PEC**, specificare che si tratta dell'aggiornamento dei dati dell'Associazione [Nome Associazione], iscritta all'Elenco – SEZIONE II, associazioni che rilasciano l'Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

Segnaliamo inoltre che qualora dopo l'inserimento in elenco il Mimi dovesse riscontrare la pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'Associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, invita l'Associazione ad astenersi immediatamente da tale comportamento, modificando o rimuovendo, a seconda dei casi, predette informazioni, e ne informa contestualmente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

NORMATIVA e LINK di riferimento

1. **LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:2013;4>
2. **Circolare Mimit**
<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-direttoriale-24-marzo-2022-linee-guida-per-la-semplificazione-delle-istruttorie-afferenti-alla-legge-14-gennaio-2013-n-4-disposizioni-in-materia-di-professioni-non-organizzate-anno-2022>
3. **Dichiarazione iscrizione elenco web Mimit**
[DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO SEZIONE II rev. 2.pdf](#)
4. **Scheda dati**
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Scheda_dati_SEZIONE_II.pdf
5. **Format Attestato Mimit**
[https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Mod. Fac -
_Simile attestato legge 4-2013k.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Mod._Fac_-_Simile_attestato_legge_4-2013k.pdf)
6. **Linee Guida Mimit**
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_1_Linee_guida.pdf



STATUTO TIPO

Nome ASSOCIAZIONE

Statuto

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione-----, d'ora in poi denominata con l'acronimo-----
-----, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, ed in conformità dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4

Art. 2. Sede

1. L'associazione ha sede
2. L'associazione inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede centrale.
3. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporterà necessità di modifica statutaria

Arti. 3 Scopo

L'associazione -----si prefigge i seguenti scopi:

- Valorizzare, promuovere e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati (**indicare la professione rappresentata**) -----
- Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all'associazione
- Valutare ed attestare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti
- Attestare ai sensi di Legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti dall'associazione;
- Determinare i requisiti per l'iscrizione dei soci
- Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4.
- Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati;
- Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.
- Effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
- Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede il procedimento disciplinare e sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.



- Stabilire, mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti in settori affini, sia italiani che internazionali.
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- Organizzare e promuovere attività di studio, convegni, seminari, congressi, dibattiti, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Creare uno spazio di condivisione di lavoro, di studio, di sperimentazione e di confronto
- Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi dei professionisti rappresentati;
- Predisporre strumenti a tutela dell'utenza ai sensi della Legge 4/2013;

Art. 4 Entrate ed uscite dell'Associazione

1) *Le entrate* dell'associazione sono costituite da:
a. Quote associative annue; b. Contributi straordinari dei soci; c. Donazioni e/o erogazioni e/o lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche; d. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali; e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di ----- di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il..... dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Le quote associative sono intrasmissibili, irripetibili e non rivalutabili.

2) *Le uscite* dell'associazione sono costituite da:
a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell'associazione.

Art. 5 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Soci

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano i requisiti idonei così come definiti dall'associazione in apposito Regolamento.

Opp

Che abbiano i seguenti requisiti.....

I soci dell'associazione si distinguono in:



- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

- a) Soci fondatori: tutti i firmatari dell'Atto costitutivo
- b) Soci ordinari: tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nello Statuto e Regolamento.
- c) Soci onorari: personalità o enti nominate dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell'associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'associazione. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e non possono ricoprire incarichi sociali;

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui alla domanda accolta segua il pagamento della quota.

Art.7 Altri aderenti

Tutti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti per divenire soci, ma che intendono promuovere e condividere le iniziative e le finalità dell'Associazione

Art. 8 Doveri dei soci

- I soci sono obbligati:
- a. All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto.
 - b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.
 - c. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente.
 - d. Al pagamento della quota sociale annua stabilita su proposta del Consiglio direttivo, ratificata dall'Assemblea.
 - e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 9 Elettorato attivo e passivo

- 1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari.
- 2. L'elettorato passivo spetta a tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari

Art.10 Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualifica di socio può venire meno:
 - a. In caso di dimissioni volontarie.



- b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
- c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale per oltre un anno.
- d. In caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.
- e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a. Assemblea
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Vicepresidente
- e. Il Tesoriere
- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore)
- g. Il Collegio dei Probiviri
- h. Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 12 Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione postale o comunicazione elettronica indirizzata a tutti i soci o con avviso pubblicato su sito web o con affissione nella sede sociale. L'avviso di convocazione dovrà elencare gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio è titolare di un voto. I soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare in qualità di uditori. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.



7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese, mentre per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto verbale.

Art.13 Assemblea ordinaria

1. All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti competenze:
- Eleggere il Presidente, i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio direttivo.
 - Ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla determinazione delle quote di iscrizione annuali;

Art. 14 Assemblea straordinaria

1. All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:
- Modificare lo Statuto.
 - Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.
 - Scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Art. 15 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a -----e non superiore a
2. Possono eleggere i membri del Consiglio direttivo tutti i soci ,ad eccezione dei soci onorari. Possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo, tutti i soci ad eccezione dei soci onorari.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:
- Il Vicepresidente.
 - Il Tesoriere.
5. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio direttivo ,il Presidente procede a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea dei Soci.

Art.16 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le ipotesi indicate nel presente Statuto in cui è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri al suo interno. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.



2. Il **Consiglio Direttivo:**
- a. È l'organo esecutivo e di politica professionale dell'associazione e cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - b. Predispone, su proposta del Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
 - c. Propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali.
 - d. Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.
 - e. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
 - f. Formula, modifica ed approva i Regolamenti ed il Codice Deontologico ;
- decide in merito all'adozione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico
- h. determina l'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- può costituire commissioni di valutazione, studio e/o ricerca;
- i. È l'organo competente a svolgere ogni altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi e che non sia espressamente riservata ad altri organi.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza..
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario scelto prima dell'inizio della seduta e sottoscritte dal Presidente.
5. Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo diventi inferiore a 2/3 della composizione originaria, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente procederà alla convocazione dell'assemblea dei Soci per le nuove nomine.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono. In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente.

Art.19 Vicepresidente, Tesoriere

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce sino alla prima Assemblea utile;



2. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio Direttivo dell'andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito, o il Revisore unico esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci, relazionando l'Assemblea.

2. Se previsto il Collegio, è composto da 1 a 5 membri eletti dall'Assemblea.

3. Alla carica di revisore dei conti possono essere eletti non soci.

4. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 21 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti. Possono eleggere i membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci, ad eccezione di quelli privi del diritto di voto;

2. Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti i soci e anche soggetti estranei all'associazione, ma dotati di particolari competenze. Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dal regolamento .

Art. 22 Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo ed ha il compito di promuovere corsi, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione per la formazione e aggiornamento degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina.

3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici.

Art. 23 Cariche sociali e incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni

2. La carica di Presidente e quella di consigliere non è rinnovabile per oltre 2 mandati consecutivi;

La carica di Presidente, Consigliere, Probiviro e Revisore sono tra loro incompatibili



L'Associazione si impegna a rimuovere ogni eventuale forma di incompatibilità;

3. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione delle cariche di Revisore dei Conti o Proboviro svolte da soggetti esterni all'associazione

Art. 24 Scioglimento

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di
2. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 () degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 Disposizioni fiscali

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità,
3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Art. 26 Disposizioni finali

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato dal Consiglio Direttivo attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Art.27 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali